BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

211
12

Digitized by Google

MISCELLANEE
R. BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE

# STATUTO

DELLA

## SOCIETA' OPERAJA

di

## RISPARMIO E MUTUO SOCCORSO

in

## Yodo di Cadore

APPROVATO

in Adunanza Generale il 21 Giugno 1874

CADORE
Tipografia Comunale
1874

Digitized by Google

Digitized by Google

211
12

# STATUTO

DELLA

## SOCIETA' OPERAJA

di

## RISPARMIO E MUTUO SOCCORSO

in

## Yodo di Cadore

APPROVATO

in Adunanza Generale il 21 Giugno 1874

CADORE
Tipografia Comunale
1874

Digitized by Google

Digitized by Google

# LIBRETTO

*del Socio*

*nato il*

*domiciliato a*

*di professione*

*inscritto nella Società il*

*sotto il Numero di Matricola*

Vodo di Cadore li 187

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*Il suddetto Socio ha pagato la tassa d'ammissione e centesimi* 20 *pel presente Statuto.*

**IL CASSIERE**

Digitized by Google

Digitized by Google

# STATUTO

—

## TITOLO I.

### *Scopo della Società*

Art. 1. Coll'appoggio della protezione del Regno, che riconosce il diritto di Associazione, è costituita nel Comune di Vodo di Cadore una associazione sotto il titolo: SOCIETA' OPERAJA DI RISPARMIO E MUTUO SOCCORSO.

2. Scopo della Società si è l'unione, la fratellanza, il progresso della civiltà ed il miglioramento morale e materiale della classe operaja, nonchè di provvedere con mutue sovvenzioni agli infortunj, alle malattie

Digitized by Google

ed all'impotenza al lavoro; sventure nelle quali possono cadere i soci.

## TITOLO II.

### *Dell'ammissione dei soci*

3. Ogni onesto cittadino può far parte della Società.

4. I soci si distinguono in effettivi ed onorarj.

*a*) I soci effettivi sono gli operaj, professionisti e possidenti che abbiano raggiunta l'età di anni 16 e non oltrepassati gli anni 60.

*b*) I soci onorari sono tutti coloro che per meriti speciali intendessero onorare la Società col loro intervento e contribuiscano senza diritto a sovvenzione.

5. I soli soci effettivi possono essere eletti a cariche ed uffici nella Società.

I soci onorari invece avranno bensì il diritto di assistere alle Adunanze Generali, ma non avranno che voto consultivo.

6. Non possono essere eletti a cariche nella Società quei soci che

non abbiano oltrepassata l'età di anni 21 o fossero illetterati.

7. Ogni socio deve esborsare all'atto dell'ammissione una tassa d'ingresso di L. 1,50.

8. Non possono ammettersi alla Società coloro che fossero incorsi in pene per reati comuni o non godessero pubblica estimazione, a meno che non abbiano date sicure prove di emendamento.

## TITOLO III.

### Doveri e diritti dei soci e distribuzione dei soccorsi

9. I soci promettono sul loro onore alla Società di osservare il presente Statuto e di condurre una vita laboriosa e da onesti cittadini.

10. Ogni socio effettivo si obbliga di versare nelle mani del Cassiere della Società nell'ultimo giorno d'ogni mese, in cui ebbe luogo la sua iscrizione, la tassa mensile di L. 1 antecipatamente.

11. Approvato il presente Statuto chiunque vorrà far parte della So-

cietà deve fare istanza al Presidente di essa, indicare il suo nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita, domicilio e sua professione o mestiere; ciò fatto, potrà essere ammesso sempre alle condizioni del disposto degli Art. 7 e 10, ed il Presidente, previo consulto col Consiglio di Direzione, potrà far iscrivere il richiedente nella Tabella dei soci, con osservanza del disposto dall'Art. 4.

12. Dopo tre anni d'iscrizione nella Società ogni socio che abbia puntualmente pagato le rate mensili, in caso di malattia o di impotenza al lavoro, avrà diritto ad un sussidio.

*a*) Se la malattia dura tre giorni soltanto, non si dà sussidio; se passano i tre giorni, allora verranno computati anche i tre primi nel sussidio.

*b*) Il sussidio viene fissato dietro le forze economiche della Società dal Consiglio di Direzione e dura finchè il socio può rimettersi, il che si proverà con attestato medico.

*c*) Non avranno diritto a sussidio quei soci che cadessero ammalati per cagione d'intemperanza nel bere, per risse provocate o per cattiva condotta.

*d*) Ogni socio effettivo avrà diritto ad un sussidio giornaliero per tre mesi di continua malattia, trascorsi i quali il Consiglio di Direzione, avuto riguardo ai bisogni dell'ammalato ed ai mezzi economici della Società, può continuare un soccorso per quel periodo di tempo che credesse conveniente.

13. Il socio che venisse colto da malattia fuori di Comune deve entro 15 giorni trasmettere alla Direzione l'Attestato Medico, legalizzato dall'autorità locale, ed il sussidio gli viene rimesso a suo carico 15 giorni posticipatamente: nel caso di persistente malattia il Certificato Medico deve essere rinnovato ogni 15 giorni.

14. Il socio che prolungasse la malattia per simulazione, inerzia o cattiva condotta decade dal diritto

di sussidio e può anche essere espulso dalla Società. Il Consiglio di Direzione delibera sulla decadenza del diritto a sovvenzione.

15. Dopo un decennio d'iscrizione (ed anche prima se il Consiglio di Direzione trovasse conveniente) il socio che per malattia, vecchiezza od infortunio, non colpabili, restasse inabile al lavoro ed impossibilitato di corrispondere le rate mensili, viene esonerato dal debito, e riceve dalla Società quel sussidio che il Consiglio di Direzione troverà conveniente. — Viene pure esonerato dalla quota mensile il socio durante il militare servizio, come coscritto, o come volontario in una guerra d'indipendenza e libertà; al suo ripatrio, se è sano, rientra immediatamente nei proprii doveri e diritti; se ammalato o ferito, prima di riammetterlo, viene convocato il Consiglio di Direzione a farne delibera.

16. Nel caso di morte di un socio effettivo, onorario o di qualunque altro che abbia beneficata la Società,

Digitized by Google

la di lui salma deve essere accompagnata al sepolcro dalla società o sua Rappresentanza colla bandiera a lutto. — Questo si farà per i soci che morissero in Comune ed anche nei paesi limitrofi.

17. In caso di morte di un socio effettivo che lasci figli legittimi, questi entreranno nei diritti ed obblighi del padre qualora intendano continuare a far parte della Società; in caso non volessero più farne parte, la metà dei versamenti fatti dal padre defunto e dell'interesse netto da questi derivato, va a favore della Società medesima, e l'altra metà è loro pagata entro trenta giorni.

18. Subito che la Società avrà utili sufficienti può assegnare dei temporanei soccorsi alle mogli e figli dei soci, che dopo un decennio d'iscrizione (od anche prima se il Consiglio di Direzione trovasse opportuno) morissero senza lasciar mezzi alla loro sussistenza. — La Società intiera sorveglia pure onde dette vedove ed orfani possano avere un qual-

che collocamento in pubblici stabilimenti, esercita sui figli dei soci defunti una paterna tutela specialmente procurando che frequentino le scuole elementari comunali per evitare il vizio ed il vagabondaggio; ed allorquando la posizione economica della Società lo permettesse e che si tratti che alcuno di essi mostrasse un perspicace ingegno, provvede per quanto può di farlo studiare onde riesca utile a sè e d'onore alla società.

19. Il sussidio non toglie al socio il dovere del contributo mensile, salvo il disposto dall'Art. 15. Colui che dopo aver ricevuto un sussidio che oltrepassi l'importo delle quote pagate non volesse più far parte della Società è tenuto giudizialmente a fare la restituzione del di più percepito, e per l' atto sleale è posto nella Tabella dei soci cassati dalla Società, estendendone il motivo dell'esclusione.

## TITOLO IV.

### *Esclusione ed espulsione dei soci*

20. Viene escluso dalla Società quel

socio che non abbia pagato per tre mesi la quota, se lascia scorrere 10 giorni senza obbedire all'ingiunzione di pagamento e non giustifichi in pari tempo il ritardo. — Questa esclusione non toglie che il socio possa rientrare nella Società, ma come socio nuovo, andando a favore della Società quanto ha contribuito in passato.

21. Verranno espulsi dalla Società coloro che venissero condannati per reati comuni, che tentassero defraudare la Società, o che per la loro cattiva condotta compromettessero la medesima.

22. Dietro domanda di 10 soci viene dall'Assemblea Generale deciso a scrutinio segreto l'espulsione di quel socio, che troppo dedito a disordini si mostrasse indegno di appartenere alla Società.

23. I soci espulsi potranno essere riammessi dopo due anni, mediante approvazione del Consiglio di Direzione, qualora abbiano date non dubbie prove di emendamento.

24. L'espulsione perchè sia valida (*salvo nel caso di reato comune*) deve essere discussa ed approvata dal Consiglio di Direzione e riportare due terzi di voti, presenti almeno la metà dei Membri componenti il Consiglio.

25. La delibera di espulsione viene affissa nella Sala dell'Ufficio ove rimane per 15 giorni.

## TITOLO V.

### *Direzione ed Amministrazione della Società*

26. La Società viene rappresentata ed amministrata da un Consiglio di Direzione, il quale è composto di un Presidente, un Vice-Presidente, tre Delegati e dieci Consiglieri.

27. Il Presidente deve essere eletto a maggioranza relativa di voti, quello che riporta in seguito un numero maggiore di voti sarà Vice-Presidente, ed in caso di parità di voti, si ritiene eletto il più anziano.

28. Il Cassiere viene eletto a mag-

gioranza relativa di voti; non ha voto deliberativo ed è tenuto dietro deliberazione del Consiglio di Direzione a darne cauzione.

Tutte le Cariche esposte negli Art. 26, 27, 28 sono elette dall'Adunanza Generale, anno la durata di due anni e possono essere rielette.

29. Il Segretario viene eletto a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio di Direzione, non può essere destituito senza giusti motivi, e nei Consigli di cui fa parte non ha che voto consultivo.

30. A maggioranza di voti del Consiglio di Direzione, viene eletto un Bidello che non può essere licenziato dal servizio che per giuste ragioni.

31. Un socio non può coprire due Cariche nella Società ad un medesimo tempo.

32. Le Cariche della Società sono tutte gratuite almeno per quattro anni, dopo di che vista la posizione economica della Società e l'importanza di assidua occupazione, il Segre-

tario ed il Bidello potranno ottenere quel compenso che verrà fissato dall'Adunanza Generale.

## TITOLO VI.

### *Delle Adunanze*

33. La Società si riunisce ogni anno nella prima Domenica di Luglio per nominare i Membri del Consiglio di Direzione, che entreranno in carica col primo Agosto e saranno eletti a maggioranza relativa di voti. — Nella stessa occasione verranno eletti due Revisori dei Conti finali.

34. Tutte le nomine della Società si faranno a schede segrete.

35. L'Assemblea Generale tiene sedute ordinarie e straordinarie.

*a*) Si tiene seduta ordinaria ogni quattro mesi.

*b*) Seduta straordinaria ogni qualvolta un caso d'urgenza lo richiedesse, ad invito del Presidente o dietro proposizione di quattro Consiglieri o dieci soci.

36. Il giorno per le Adunanze

ordinarie e straordinarie viene fissato dal Presidente previo consulto col Consiglio di Direzione.

37. Le Adunanze del Consiglio di Direzione saranno indeterminate secondo i bisogni della Società e vengono fatte dietro invito del Presidente.

38. Le deliberazioni non sono valide se non a maggioranza di voti, e quando nella prima convocazione siavi l'intervento della metà almeno dei componenti il Consiglio. — Nella seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti non eccettuato il Presidente e chi ne fa le veci.

39. Quel socio che per giustificabile assenza non potesse intervenire personalmente alle sedute può farsi rappresentare mediante lettera semplice da uno qualunque dei soci.

40. Il Presidente è incaricato di mantenere l'ordine delle Adunanze e nessuno potrà prendere la parola se non gli è da lui conceduta.

41. Quel socio che turbasse l'ordine e la quiete dell'Adunanza sarà

chiamato all'ordine dal Presidente, ed ove il caso lo richieda sarà invitato ad uscire dalla sala, sotto pena della decadenza di socio; deliberazione che verrà discussa dall'Assemblea Generale nella prossima riunione.

## TITOLO VII.

### Attribuzioni del Consiglio, de' suoi Membri e Funzionarj

42. Spetta al Consiglio di Direzione:

1. La nomina del Segretario e del Bidello, nelle forme stabilite dagli Art. 29 e 30.

2. Di provvedere i locali occorribili per la Società.

3. Di promuovere tutti gli atti cooperativi pel retto andamento della Società.

4. Di accordare sussidj straordinari.

5. Di riconoscere i sussidj ordinari.

6. Di compilare il bilancio annuo e di sottoporlo all'Adunanza generale nel tempo prefisso.

43. Il Presidente nella sua qualità di Capo della Società:

1. Convoca e presiede le Adunanze.

2. Rilascia Mandati di pagamento approvati dal Consiglio di Direzione.

3. Rende conto annualmente dell'andamento morale ed economico della Società.

4. Rappresenta la Società presso qualunque Autorità o privati e sostiene in suo nome le liti.

5. In caso di assenza o malattia il Presidente viene surrogato dal Vice-Presidente o da uno dei Delegati.

44. I Consiglieri della Società sono incaricati.

1. Di vigilare a tutto ciò che può tornar utile alla Società pel buon andamento della medesima.

2. Di far visite giornaliere ai soci ammalati e di dar relazione al Consiglio di Direzione sull'andamento della malattia.

3. Sono pure incaricati di mantenere l'ordine nelle Adunanze.

45. È obbligo del Segretario di tener regolarmente i Registri e Ruoli della Società; di erigere i Verbali nelle sedute; di tener le corrispondenze e di eseguire quei lavori che gli venissero affidati dalla Direzione. In caso di giustificabile assenza potrà porvi un surrogato.

46. Il Cassiere qual tesoriere della Società è obbligato di tener regolarmente il Registro di Entrata ed Uscita, di esigere le quote mensili dei soci e di riscuotere ogni altra contribuzione spettante la Società; di passare al Consiglio di Direzione la nota dei contribuenti morosi; di pagare Mandati sempre approvati dalla Direzione e controfirmati dal Segretario. Terrà in Cassa un deposito di Lire Cento pei bisogni della Società ed il resto depositerà in qualche Istituto di Credito o nelle mani di qualche solvente socio o privato (dando però sempre la preferenza al socio solvente) verso il relativo interesse e coll'assenso del Consiglio di Direzione.

Digitized by Google

47. Il Bidello è in obbligo di stare agli ordini del Consiglio di Direzione e di riferire alla Società tutte le circostanze che potessero tornarle utili.

48. La sola Adunanza Generale è in facoltà di modificare il presente Statuto, e ciò o dietro proposta del Consiglio di Direzione o dietro Istanza firmata almeno da trenta soci, e qualora la deliberazione riporti almeno due terzi di voti degli intervenuti.

49. La festa commemorativa della Società avrà luogo la prima Domenica di Luglio, nei modi che verranno determinati annualmente dal Consiglio Generale.

## TITOLO VIII.

### *Disposizioni transitorie*

50. Approvato il presente Statuto, la Società s'intende costituita.

51. I soci si riuniranno tosto in Adunanza Generale per eleggere il Consiglio di Direzione come stabilisce il presente Statuto.

52. Cinque anni dopo costituita la Società il Consiglio Generale de-

libererà a maggioranza di voti, se gli utili netti fino allora risultati debbano essere divisi tra i soci effettivi oppure andare ad aumento del Capitale Sociale, e per quanti anni abbia vigore questa deliberazione.

53. La Società non potrà sciogliersi qualora non sia l'adesione almeno di tre quarti dei soci; ed in caso di scioglimento i fondi della stessa verranno divisi in parti eguali fra i soci ed in proporzione d'azioni.

Approvato dall' Assemblea Generale
*Vodo* 21 *Giugno* 1874

**LA DIREZIONE PROVVISORIA**

*Presidente*

**G. M. TALAMINI DI LEONARDO**

*Consiglieri*

Giovanni Talamini di Giovanni
Antonio Gregori fu Baldassare Passetto
Gio: Batta Marchioni fu Bortolo

---

Per copia conforme
**Il Presidente della Società**
GIOVANNI TALAMINI di GIOV.

# SUSSIDI ESATTI PER MALATTIA

| Num. del Mandato | EPOCA della Malattia | Giorni | IMPORTO | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lire | C. | |
| | | | | | |

Digitized by Google

# SUSSIDI ESATTI PER MALATTIA

| Num. del Mandato | EPOCA della Malattia | Giorni | IMPORTO | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lire | C | |
| | | | | | |

Digitized by Google

# SUSSIDI ESATTI PER MALATTIA

| Num del Mandato | EPOCA della Malattia | Giorni | IMPORTO Lire | C. | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Digitized by Google

Pagamenti fatti dall'anno 18 al 18

| Anni | Gennajo | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Setem | Ottobre | Novem. | Dicemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

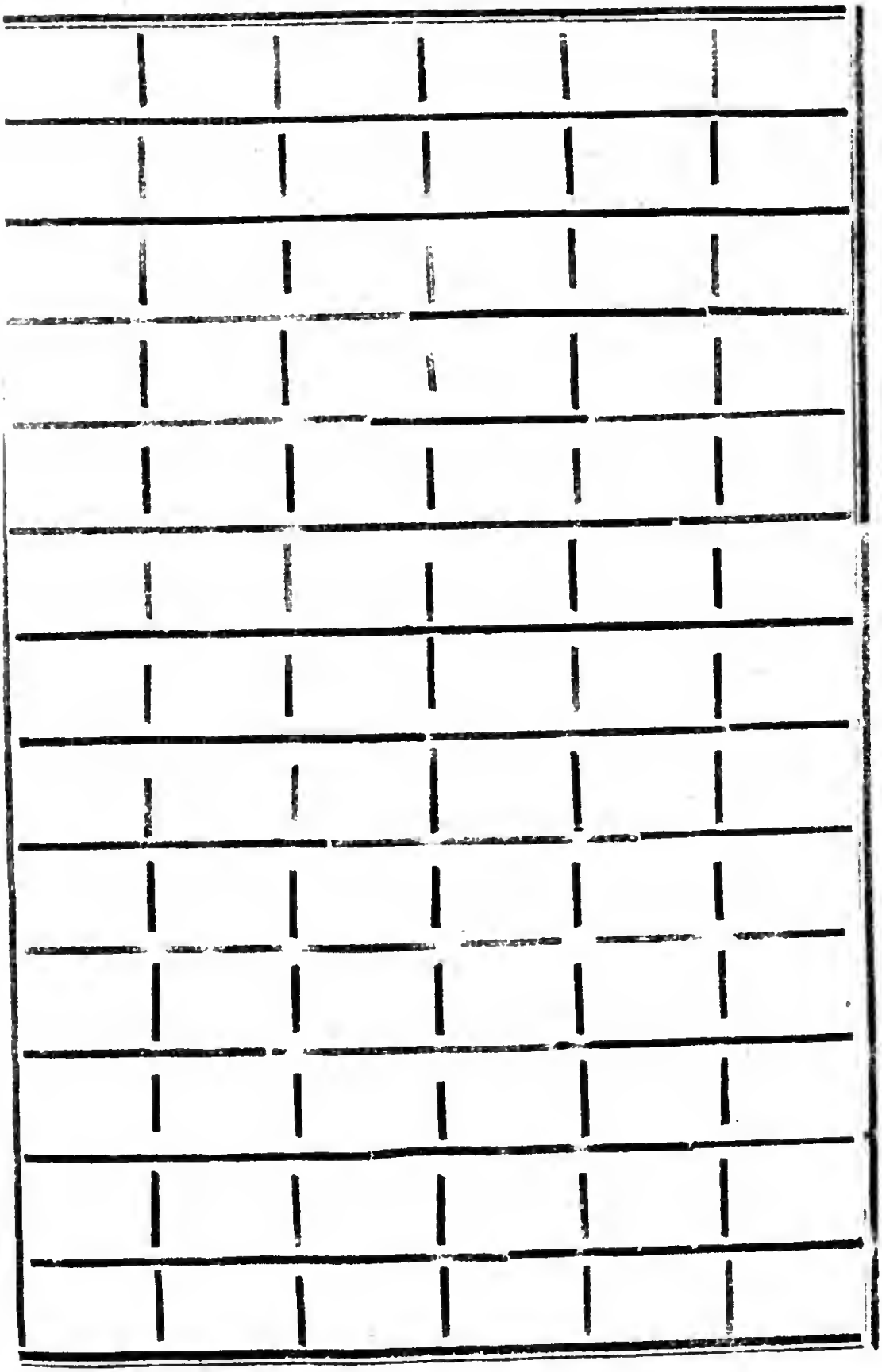

Digitized by Google

Pagamenti fatti dall'anno 18 al 18

| Anni | Gennajo | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Novem. | Dicemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

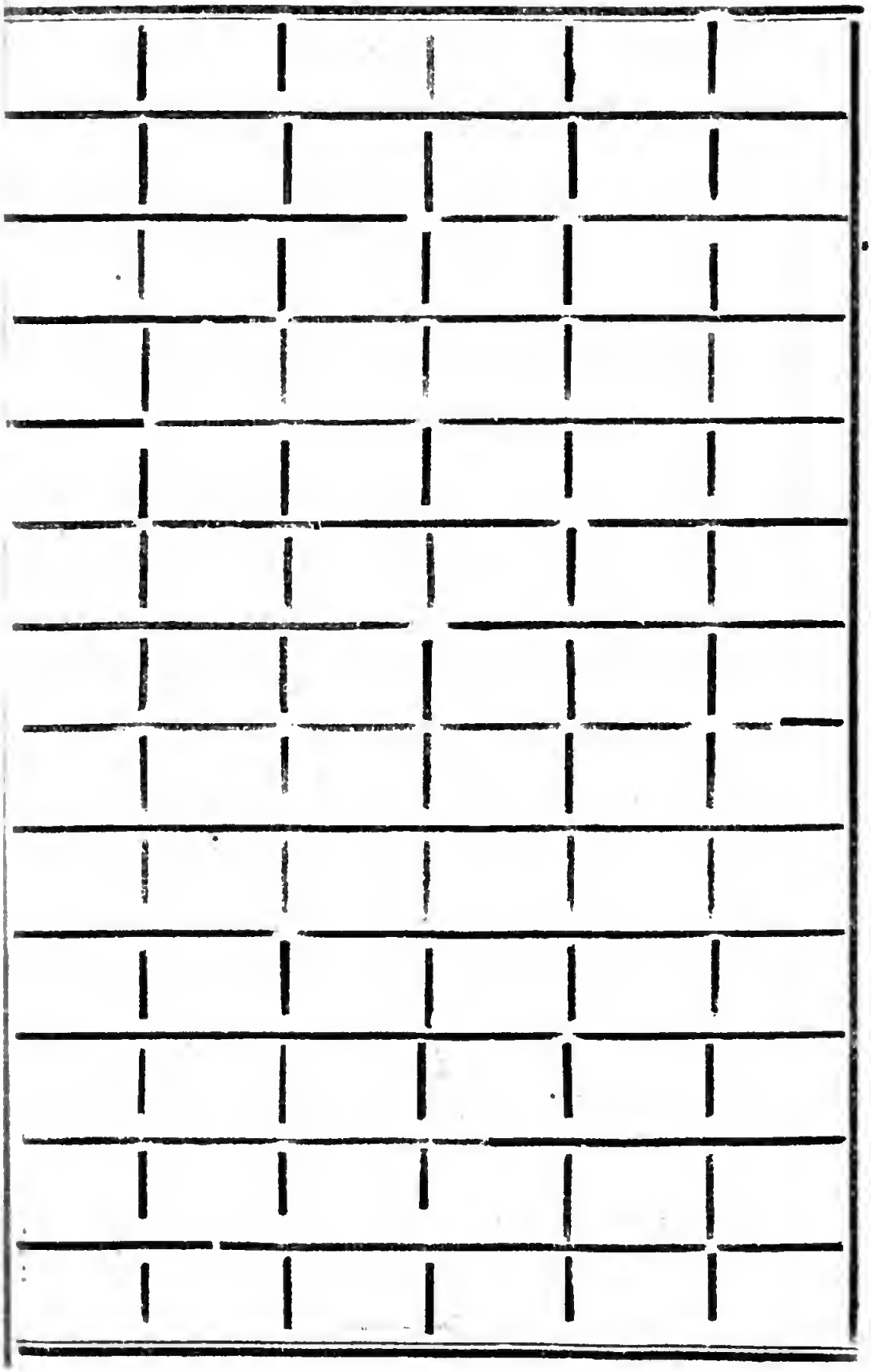

Digitized by Google

Pagamenti fatti dall'anno 18 al 19

| Anni | Gennajo | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Novem. | Dicemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

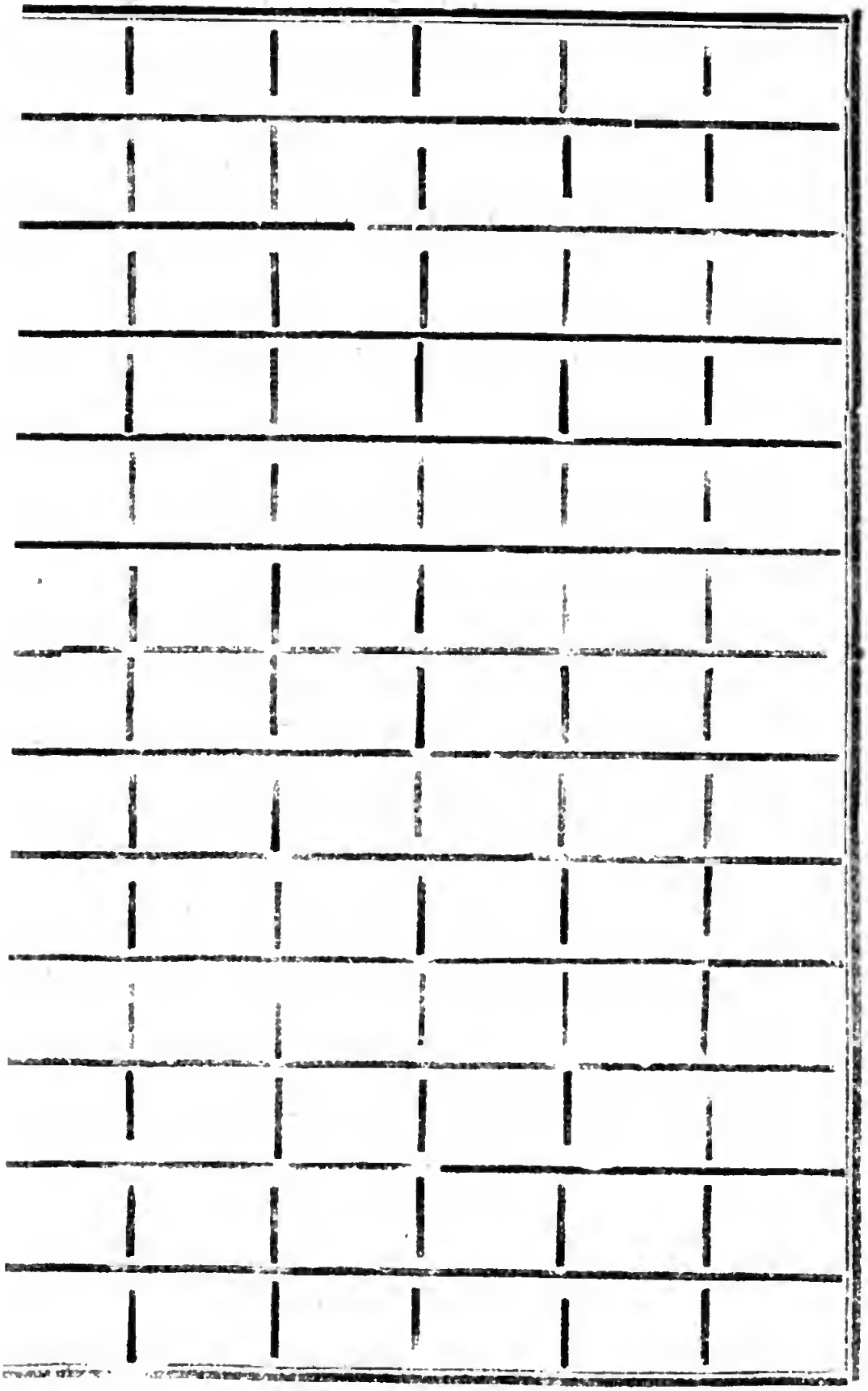

Digitized by Google

## Modulo dell'Attestato medico

—

Il sottoscritto Medico del Comune di dichiara che il Signor

appartenente alla Società di Risparmio e Mutuo Soccorso del Comune di Vodo di Cadore sotto il N. trovasi affetto da fino dal giorno dichiarando sul proprio onore che il suddetto Socio trovasi effettivamente ammalato.

il 18

Il Medico

Firma del Sindaco locale

279,410

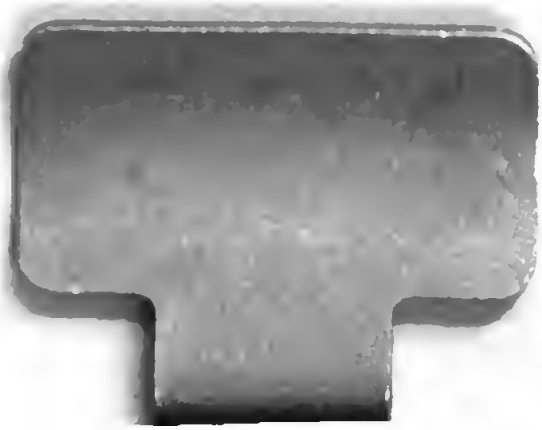

Digitized by Google